ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 3

Indennità di carica del sindaco

Ai sindaci e' corrisposta una indennita' mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente legge. I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attivita' lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1986, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Estremi	Legge 27 dicembre 1985, n. 816
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aspettative-permessi-e-indennita-degli-amministratori-locali/art-3-indennita-di-carica-del-sindaco/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it